



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 17 DEL 04/02/2020

OGGETTO:

Ordinanza per disciplinare la sosta in via Montello per lavori

Vista l'istanza inoltrata in data 29.01.2020 dalla Ditta Sirti Energia, acclarata al n. 1015 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione del divieto di sosta in via Montello, al fine di consentire lavori di allaccio alla rete fognaria degli stabili contraddistinti dal civico n. 4;

Dato atto che i lavori verranno eseguiti dal 06.02.2020 fino al 18.02.2020 e che, in caso di maltempo, si protrarranno nei giorni successivi;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta nel tratto interessato dai lavori;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 06.02.2020 e fino al termine dei lavori previsto per il giorno 18.02.2020, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di ogni giorno, sia vietata la sosta nel tratto interessato dai lavori, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco;

Che siano avvisati, a cura della Società esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 04.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo